

Nuove disposizioni per il rilascio dei Certificati di origine

Giornata di approfondimento
Bologna, 8 novembre 2010

Definizioni dell'origine

Esistono due definizioni diverse di origine:

- la prima è una definizione determinata da ogni Paese secondo proprie esigenze interne (si parlerà allora di "origine autonoma", meglio conosciuta come "**origine non preferenziale**");
- la seconda è, invece, quella definita come "**preferenziale**", o "convenzionale" dal momento che deriva da un accordo tra due o più Paesi.

La certificazione dell'origine preferenziale compete alle Autorità doganali, quella dell'origine non preferenziale alle Camere di commercio.

Definizioni dell'origine

● Origine non preferenziale

- Le regole dell'origine non preferenziale sono alla base di tutte le misure di politica commerciale dei Paesi.
- Esistono due concetti base per determinare l'origine dei beni ossia prodotti “interamente ottenuti” e prodotti che abbiano subito “una trasformazione sostanziale”.
- Il concetto di “interamente ottenuto” è applicabile qualora un solo Stato sia coinvolto nel processo produttivo. In pratica, tale criterio si restringe ai beni allo stato naturale e ai loro derivati e alle merci interamente ottenute in uno Stato con l'impiego di elementi produttivi tutti originari del medesimo Paese.
- Quando, invece, il processo produttivo coinvolge due o più Paesi, è il concetto di “ultima trasformazione sostanziale ” che determina l'origine del bene.
- Si parla di “trasformazione sostanziale” quando:
 - si verifica una variazione del codice tariffario del prodotto a seguito della lavorazione;
 - si riscontrano una serie di operazioni di lavorazione o di trasformazione che conferiscono o meno al bene l'origine del Paese in cui tali operazioni sono compiute;
 - si ha un aumento del valore aggiunto del bene dovuto alle operazioni di assemblaggio ed incorporazione dei materiali originari.

Quadro normativo dell'origine non preferenziale

- La base normativa della regolamentazione in materia di origine non preferenziale è costituita dal Reg. CEE del Consiglio n. 2913/92 CE, che fornisce le definizioni per i concetti di “interamente ottenuto” e “trasformazione sostanziale” (artt. 23 – 26).
- Inoltre, il successivo regolamento di attuazione del Reg. CEE 2913/92, Regolamento CEE della Commissione n. 2454/93, ha completato il quadro con alcune disposizioni relative alla compilazione dei certificati di origine (artt. 47-54), alle quali si aggiungono specifiche ulteriori disposizioni per prodotti tessili, parti di ricambio e accessori e prodotti agricoli, (artt. 35 - 46 e 55 – 63, nonché gli allegati da 9 a 11).
- Anche il Regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, che ha istituito il codice doganale comunitario aggiornato, fa riferimento alla materia dell'origine (art. dal 35 al 38), ma per la sua attuazione sarà necessario attendere l'emanazione delle misure di applicazione.

MADE IN

Al concetto di interamente ottenuto previsto del codice doganale comunitario (art. 23 del Reg. 2913/93 – art. 36 comma 1 Reg. 450/2008), si lega quello del“MADE IN”

Il decreto legge 135 del 25/09/2009 - (G. U. 223 del 25.09.09) all'art. 16 ha introdotto alcune novità in materia di Made in Italy

Prodotti interamente MADE IN ITALY

Art. 16. (Made in Italy e prodotti interamente italiani)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

ORIGINE O PROVENIENZA?

Il concetto di **ORIGINE NON PREFERENZIALE** deve essere tenuto ben distinto dal concetto di provenienza:

- La provenienza è il luogo dal quale le merci vengono fisicamente spedite
- L'importazione nell'UE di un bene NON conferisce l'origine alle merci

Obiettivi delle nuove disposizioni sul rilascio dei Certificati di origine

- **Ammodernare i contenuti in relazione a:**
 - mutate esigenze del commercio internazionale;
 - nuove tecnologie impiegabili
- **Definire meglio:**
 - l'utilità del certificato d'origine,
 - i limiti di responsabilità delle Camere di commercio,
 - il livello di responsabilità del soggetto richiedente
- **Assicurare l'armonizzazione dei comportamenti sul territorio per garantire pari opportunità a tutti e sicurezza dei consumatori, favorendo così:**
 - la regolazione del mercato attraverso la diffusione di regole condivise;
 - il giusto equilibrio tra azione di controllo e la semplificazione, in un quadro di certezze agile e necessario, che possa sostenere il commercio internazionale in una competizione leale.

Analogie con l'ammmodernamento del Codice doganale

- Introduzione di riferimenti alle nuove tecnologie per la richiesta del certificato di origine, come primo passo verso una prospettiva di possibile dematerializzazione dei documenti;
- innovazione nei metodi di controllo;
- definizione della responsabilità delle imprese

Competenza delle Camere

⇒ Competenza territoriale

Il rilascio di un certificato di origine può essere ottenuto:

- presso la **CCIAA**, nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede operativa o unità locale;
- presso la CCIAA nella cui circoscrizione un'impresa estera **ha sede secondaria o unità locale**, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di commercio;
- **in via eccezionale**: dalla CCIAA ove si trova con la merce da spedire all'estero, salvo autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio competente territorialmente.

Scopo del certificato

⇒ Utilità del certificato di origine

- Il CO ha lo scopo esclusivo di provare l'origine delle merci e sebbene il suo rilascio è legato ad una esportazione, non è documento che possa **attestare con certezza l'esportazione stessa delle merci.**
- L'utilizzo come documento giustificativo nel rilascio di ulteriori certificati d'origine non si applica al territorio nazionale, ma è stato esteso alle transazioni commerciali con gli altri stati membri (art. 37 comma 3 Reg. CE 450/2008).
- **Le modalità di rilascio ed il contenuto del certificato non subiscono condizionamenti da parte delle esigenze dei crediti documentari, se in contrasto con le disposizioni.**
- E' possibile rilasciare **un solo originale** per spedizione (e più copie) in base a quanto previsto dall'art. 49 del Reg. CEE 2454/93, che fa esplicito riferimento alla distinzione tra originale e copia del CO.

La figura del richiedente

⇒ Richiedente

- lo speditore designato nel certificato di origine (esportatore o soggetto formalmente delegato alla spedizione delle merci);
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine, purché lo stesso abbia sede legale o unità locale nella Provincia;
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera.

Firma e responsabilità del richiedente

⇒ Richiedente

- la compilazione del certificato è a cura del richiedente (speditore risultante alla casella 1 del certificato, quale esportatore o formale delegato alla spedizione), la firma apposta in calce alla domanda è del **legale rappresentante o di un suo procuratore**, che assume la responsabilità di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- sulla base di questo principio il controllo della firma, ai fini del rilascio del certificato, assume una rilevanza pari a quella del controllo documentale sull'origine, laddove richiesto.

Responsabilità del certificatore

⇒ Rilascio e autentica

- **Definizione dei limiti di responsabilità:**

I certificati di origine sono firmati da un dipendente della Camera di commercio allo scopo autorizzato. I soggetti abilitati alla firma del Certificato di origine **sono responsabili limitatamente al controllo dei soli documenti probatori presentati dal richiedente e alla verifica della rispondenza del firmatario con il rappresentante legale od un suo procuratore delegato;**

- **la firma del certificatore:** manoscritta e chiaramente leggibile;
- gli specimen delle firme dei soggetti abilitati dalla Camera vanno inviati alle Rappresentanze diplomatiche dei Paesi terzi.

Descrizione delle merci

⇒ Redazione dei certificati

- **Descrizione delle merci** (casella 6): non generica e sempre rispondente alla descrizione nella fattura;
- **spazio insufficiente**: designazione generica, seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata", ma la fattura dovrà contenere – oltre ai suoi elementi essenziali – soltanto le informazioni previste dal formulario del certificato d'origine e nessun'altra indicazione o dichiarazione aggiuntiva;
- se la fattura reca dichiarazioni aggiuntive si farà ricorso alla compilazione di più formulari, che costituiranno un unico certificato;
- **correzioni sul CO**: l'approvazione da parte dell'autore potrà essere apposta sul fronte della domanda, il visto per approvazione sul certificato è esclusivamente camerale.

Informazioni non previste

⇒ Redazione dei certificati

- Informazioni ulteriori e diverse, rispetto a quelle previste dagli appositi spazi del formulario (speditore, destinatario, origine, descrizione delle merci) non sono generalmente ammesse, in particolare se non possono costituire oggetto di certificazione per la Camera di commercio emittente o se non sono verificabili.

Eventuali elementi aggiuntivi, riferibili all'esportazione, potranno eventualmente essere menzionati nella *casella 5) Osservazioni*

Elementi essenziali della domanda

⇒ La domanda

- **Sul fronte** è compilata in modo identico al certificato;
- **casella 8** è riprodotta la formula di richiesta del certificato ove va menzionato nome e cognome – per esteso – qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato, il medesimo soggetto che firmerà le dichiarazioni sul retro del modulo;
- **retro:** è necessario far inserire le dichiarazioni di origine, anche nel caso in cui vengono esibite prove documentali aggiuntive;
- **la casella 9** va compilata soltanto se è uno spedizioniere a presentare la domanda, ma solo se non figura già nella **casella 1**, come soggetto agente per conto;
- **firma digitale per la presentazione on-line;**
- **la domanda deve essere accompagnata dalla fattura di vendita all'estero.**

Prove d'origine

⇒ Giustificazioni da produrre

- **Per merce di origine italiana o comunitaria (interamente o per ultima trasformazione sostanziale):** la Camera assume per corretta la dichiarazione d'origine dello speditore, che deve di norma far riferimento allo stabilimento di produzione. In tal caso sarà la Camera a valutare quando e se necessari ulteriori documenti di supporto (fatture di acquisto, buoni di consegna o altro). **Se non acquisita documentazione all'atto dell'istanza, saranno attivati successivamente controlli a campione.**
- **Dubbi ed esigenze di documentazione:** in tali circostanze tuttavia è facoltà della camera richiedere ogni informazione o documentazione utile a conoscere l'origine o i processi di fabbricazione.

Merce originaria di Paesi terzi

⇒ Giustificazioni da produrre

- **Per merce di origine Paesi terzi:** deve essere richiesta la seguente documentazione probatoria elencata in ordine di priorità:
 - **i certificati di origine emessi** da altri organismi abilitati al rilascio;
 - **le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati**, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d'origine;
 - **le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria** per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), **dalle quali risulti espressamente indicata l'origine**, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.
 - è sufficiente che **gli originali**, tranne il CO che verrà ritirato, **siano esibiti in visione**, ma potranno essere restituiti alle Imprese, trattenendone copia.
 - quando motivi di riservatezza commerciale non consentono all'impresa di presentare i documenti necessari, la Camera chiederà di **acquisirli direttamente dai fornitori**

Prove alternative

⇒ Giustificazioni alternative

- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**, a firma del legale rappresentante, che attesti e giustifichi i motivi della mancata presentazione del documento originale **o ne consenta la visione eventuale da parte del funzionario camerale nel luogo ove l'atto risulta depositato.**
- **Quando accettare giustificazioni alternative:** con carattere di abitudine per gli AEO (operatore economico autorizzato), quando le circostanze lo richiedono per esportatori abituali, che la Camera ritiene di provata affidabilità (inclusi i cosiddetti soggetti aventi status di esportatore autorizzato).
- **Controlli a campione sulle dichiarazioni rese in tali circostanze**

Agevolazioni e interdizioni

⇒ Agevolazioni e interdizioni

- **Agevolazioni**

- **Rilascio a posteriori:** giustificare i motivi della richiesta e dichiarare ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che non esistono precedenti richieste per la medesima spedizione
- **Certificati proforma:** esportazioni temporanee o esigenze non legate alla immediata commercializzazione
- **Inserimento di menzioni aggiuntive** quali il nome del produttore o il made in: solo se verificabili
- **Duplicato** entro sei mesi

- **Interdizioni**

- **Certificati in bianco o antidatati**
- **Menzioni discriminatorie**

Altre forme di attestazione esercitate dalle Camere

⇒ Certificazioni o attestazioni diverse

- **visti per deposito**
 - solo ai fini di operazioni per l'export
 - su documenti emessi da un Organismi o Enti ufficiali
- **visti conformità firma**
 - solo ai fini di operazioni per l'export
 - su dichiarazioni dell'Impresa
 - non attestano l'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma solo che la firma del dichiarante è conforme a quella depositata nei registri camerali.
- **fatture**
 - solo legate a transazioni con l'estero ed emesse da Imprese della provincia
 - oggetto di visti di conformità della firma (se firmate)
 - in alternativa oggetto di visto per deposito se non firmate o trasmesse in modalità elettronica

I controlli a campione

- **Controlli a campione: come e quando possono essere esercitati?**

Risposta:

Sono finalizzati a garantire massima efficacia all'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi.

Nel caso dei CO i controlli possono essere di due tipi: preventivi o successivi.

1. **il preventivo:** è effettuato durante l'iter del procedimento, soprattutto in caso di fondati dubbi rispetto a quanto dichiarato, per mancanza di elementi chiari o per evidente incoerenza delle informazioni fornite.
2. **il successivo:** è quello invece effettuato a seguito del rilascio del certificato su pratiche generalmente selezionate a sorteggio o attraverso automatismi predefiniti.

Sarà richiesta tutta la documentazione necessaria, tesa a confermare l'origine dichiarata all'atto della domanda, che il dichiarante dovrà aver cura di fornire.